

Legge regionale 07 luglio 1992, n.31

Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali

TITOLO I ORGANIZZAZIONE

Capo I ORGANI DI CONTROLLO

ARTICOLO 1 (Oggetto e titolarita' del controllo)

1. La Regione, ai sensi del primo comma dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello Statuto, esercita il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali.
2. Il controllo di cui al comma precedente e' esercitato tramite il Comitato regionale di controllo, organo regionale istituito ai sensi della presente legge, in conformita' con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

ARTICOLO 2 (Organo di controllo)

1. Il Comitato regionale ha sede nel capoluogo regionale.
2. La legge regionale puo' disciplinare l'eventuale articolazione del comitato in sezioni.

ARTICOLO 3 (Competenze)

1. Il comitato regionale di controllo, ai sensi del primo comma del precedente art. 1, esercita il controllo di legittimita' sugli atti:
 - a) dei comuni, delle province e delle comunita' montane;
 - b) dei consorzi tra enti locali;
 - c) delle unioni dei comuni di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il comitato regionale di controllo, ai sensi della legislazione vigente, esercita altresì il controllo di legittimita' sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
3. La legge regionale puo' inoltre attribuire al comitato regionale il controllo di legittimita' sugli atti degli enti

pubblici dipendenti dalla regione.

ARTICOLO 4 (Composizione)

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comitato regionale di controllo e' composto:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:

- 1 - uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
- 2 - uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
- 3 - uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
- 4 - uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professionisti di ruolo di universita' ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;

b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.

2. Oltre ai membri effettivi di cui al primo comma, fanno parte del comitato tre membri supplenti, di cui due eletti dal Consiglio regionale aventi i requisiti di cui alla lett. a) e un terzo, designato dal Commissario di Governo, avente i requisiti di cui alla lett. b).

3. Non possono essere eletti o far parte del comitato i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 5 (Costituzione)

1. Il comitato regionale di controllo e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

2. A tal fine, entro 10 giorni dalla data di elezione del consiglio regionale, il presidente della giunta regionale richiede al Commissario di governo le designazioni di competenza di quest'ultimo.

3. Entro lo stesso termine, il Presidente richiede altresì la designazione delle terne di competenza degli ordini

professionali, stabilendone le modalita' d'intesa con gli ordini stessi.

4. Le designazioni di cui al comma precedente sono trasmesse, entro 20 gg. dalla richiesta, al presidente della Giunta e da quest'ultimo inviate al Consiglio regionale per la successiva nomina.

5. Per la nomina degli altri soggetti di cui al primo comma, lettera a, numeri 3 e 4, del precedente art. 4, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni della LR 8 marzo 1979, n. 11 "Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismo esterni".

6. Il consiglio regionale delibera le nomine a maggioranza dei 3/5 dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non e' raggiunta nelle prime due votazioni, le nomine sono approvate a maggioranza assoluta.

7. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni da parte del Commissario di governo e delle nomine del Consiglio regionale, provvede ai sensi del primo comma, previa verifica dell'assenza delle condizioni di cui alla Legge 18 gennaio 1992, n. 16 e, in contraddittorio con l'interessato, dell'assenza delle cause di incompatibilita' e di ineleggibilita' di cui all'art. 43 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. Il decreto, contenente anche la data di prima convocazione dell'organo di controllo, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale e comunicato agli interessati.

ARTICOLO 6

(Insediamento - Prima seduta)

1. La prima seduta dell'organo di controllo e' presieduta, fino all'elezione del presidente, dal componente piu' anziano d'eta' tra quelli nominati dal consiglio regionale.

2. Nel corso di tale seduta, l'organo di controllo elegge il presidente e il vice - presidente, all'interno dei componenti effettivi nominati dal consiglio regionale, ai sensi del primo comma, lett. a), dell'art. 4.

3. All'elezione si provvede a scrutinio palese, con votazioni distinte per le due cariche. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti l'organo. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'.

ARTICOLO 7

(Funzioni del Presidente)

1. Il presidente dell'organo di controllo:

- a) formula l'ordine del giorno delle sedute, di norma in base alla data di ricevimento degli atti;
- b) convoca l'organo e ne presiede le sedute;
- c) sottoscrive i verbali delle sedute e le decisioni dell'organo;
- d) cura gli adempimenti necessari per il funzionamento dell'organo e propone allo stesso gli indirizzi relativi all'organizzazione degli uffici, in conformita' con l'ordinamento regionale;
- e) assegna ai componenti il collegio le pratiche per la relazione all'organo di controllo, secondo gli indirizzi stabiliti da quest'ultimo e tenendo conto del criterio della rotazione;
- f) cura i rapporti con egli organi regionali;
- g) esercita le altre funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice - presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo piu' anziano d'eta', tra quelli nominati dal consiglio regionale; in caso di loro assenza o impedimento, dal membro effettivo designato dal Commissario del governo. In caso di assenza o impedimento di tutti i membri effettivi, le funzioni di presidente sono svolte dal membro supplente piu' anziano d'eta', tra quelli nominati dal Consiglio regionale.

4. Il Presidente e il Vice - presidente durano in carica quanto l'organo da essi presieduto.

5. Qualora il presidente o il vice - presidente siano dipendenti pubblici o privati, si applica la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 8

(Durata in carica)

1. L'organo di controllo dura in carica quanto il consiglio regionale che ne ha eletto i componenti.

2. L'organo di controllo cessa dalla carica anche prima della scadenza di cui al primo comma, qualora si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti effettivi.

3. La cessazione dalla carica dell'organo ha effetto dalla presa d'atto delle dimissioni da parte del consiglio regionale.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, per il rinnovo

dell'organo decaduto si applica la procedura prevista dall'art. 5. Il termine per la richiesta delle designazioni decorre dal provvedimento di presa d'atto delle dimissioni da parte del consiglio regionale.

5. L'organo di controllo cessato dalla carica continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla ricomposizione dell'organo.

ARTICOLO 9 (Decadenza)

1. I componenti dell'organo di controllo decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al presidente dell'organo medesimo, a cinque sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un numero di sedute pari a un terzo delle sedute effettuate nell'anno medesimo.

2. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e l'interessato non provveda a determinare la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione alla causa medesima.

3. Per la rimozione delle cause di cui al comma precedente, valgono le modalità previste dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale", in quanto compatibili.

4. La causa di decadenza è contestata, all'interessato dal Presidente della Giunta Regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al secondo comma, a far cessare la causa di ineleggibilità ed incompatibilità, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

5. Il presidente della giunta regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del presidente dell'organo di controllo. Il presidente dell'organo di controllo è tenuto ad effettuare la segnalazione dei casi di cui al primo comma nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al secondo comma. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità che lo riguardano.

6. Trascorso il termine di cui al quarto comma il Presidente della Giunta regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa

di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa nei casi di cui al secondo comma;

- b) dichiara decaduto, con provvedimento motivato, il componente dell'organo di controllo, qualora si tratti di uno dei membri designati dal commissario di governo;
- c) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al consiglio regionale negli altri casi.

7. Le decisioni di cui alle lett. a) e c) del comma precedente sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente dell'organo di controllo.

8. Il provvedimento di cui alla lett. b) e' notificato all'interessato. Copia dello stesso e' inviata al presidente dell'organo di controllo e al commissario di governo.

ARTICOLO 10 (Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti l'organo di controllo sono presentate, al presidente della giunta regionale.

2. Il presidente della giunta regionale prende atto delle dimissioni, qualora siano presentate dai componenti designati dal commissario di governo ovvero propone al consiglio regionale il provvedimento di presa d'atto delle dimissioni, qualora siano presentate da uno dei componenti eletti da quest'ultimo.

ARTICOLO 11 (Sostituzione dei membri)

1. I membri dell'organo di controllo, nei casi di morte, dimissioni o decadenza, sono sostituiti con le stesse modalita' previste per la nomina del membro che sostituiscono.

2. Il termine di 10 giorni per la richiesta delle designazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5 decorre dalla notizia della morte ovvero dal provvedimento che dichiara la decadenza o con il quale viene preso atto delle dimissioni.

3. Qualora la sostituzione sia causata da dimissioni, il componente dimissionario continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del proprio sostituto. Negli altri casi al componente cessato subentra, fino alla nomina del sostituto, il membro supplente individuato con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 15.

ARTICOLO 12 (Indennita' ai componenti l'organo di controllo)

1. Ai componenti dell'organo di controllo e' corrisposta mensilmente una indennita' pari a Lit. 3.000.000.

2. Al presidente dell'organo di controllo e' inoltre corrisposta una ulteriore indennita' di carica mensile pari a Lit. 500.000.
3. Ai componenti supplenti e' corrisposta una indennita' mensile pari a Lit. 1.750.000.
4. Le indennita' di cui ai commi precedenti sono al lordo delle trattenute di legge.
5. Le indennita' di cui al primo comma e' ridotta della somma di Lit. 150.000 per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi. L'ammontare della riduzione e' corrisposto al componente supplente che ha sostituito, nella seduta, il membro effettivo.
6. Ai componenti dell'organo di controllo e' corrisposta l'indennita' di missione e il rimborso delle spese di viaggio in conformita' con le disposizioni della LR 22 dicembre 1978, n. 80 "Modificazioni e riordino della disciplina relativa alla determinazione delle indennita', rimborso spese e trattamento economico e delle missioni al Presidente e ai membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate".
7. L'ammontare complessivo corrisposto mensilmente ai componenti effettivi e supplenti non puo' comunque essere, rispettivamente, inferiore all'importo di cui al terzo comma e superiore all'importo di cui al primo comma.

ARTICOLO 13

(Permessi e aspettative)

1. Ai componenti l'organo di controllo si applicano, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le disposizioni relative ai permessi e alle aspettative previste per gli amministratori locali.
2. A tal fine, in conformita' con la legge 27 dicembre 1985, n. 816 "Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali", i componenti l'organo di controllo che siano dipendenti pubblici o privati hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dell'organo.
3. I componenti hanno altresì il diritto di assentarsi dal servizio per un massimo di 24 ore lavorative al mese.
4. I permessi di cui al secondo e terzo comma sono retribuiti. Il relativo onere e' a carico della regione, che provvede a rimborsare il datore di lavoro, che ne faccia richiesta, per le ore o giornate di effettiva assenza.
5. Ai fini di cui al comma precedente, la giunta regionale invia

le richieste di rimborso per i permessi di cui al primo comma al presidente dell'organo di controllo che ne attesta la conformità con i dati relativi alle presenze, risultanti dai verbali delle sedute.

6. Oltre ai permessi retribuiti, i componenti l'organo di controllo hanno diritto a permessi non retribuiti fino a un massimo di 24 ore lavorative mensili, ai sensi del sesto comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

7. I componenti possono altresì essere collocati a domanda, in aspettativa non retribuita con le modalità e gli effetti di cui all'art. 2 della citata legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Capo II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI

ARTICOLO 14

(Convocazione)

1. L'organo di controllo si riunisce su convocazione del presidente, con l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione è comunicato per scritto almeno due giorni prima del giorno fissato per la seduta.
3. In caso di urgenza, la comunicazione è effettuata anche a mezzo telegramma con un preavviso di almeno 24 ore. Il relativo ordine del giorno è depositato entro lo stesso termine presso la Segreteria.
4. Qualora uno dei componenti convocati si trovi, per giustificati motivi, impossibilitato ad intervenire, ne dà immediata comunicazione al presidente che provvede agli adempimenti necessari per garantire la validità della seduta.
5. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è inviata in copia unitamente all'avviso di convocazione ovvero depositata presso la segreteria dell'organo nei termini di cui ai commi precedenti.
6. Il presidente dell'organo di controllo, d'intesa con l'organo medesimo, può programmare, per ogni mese, il numero delle sedute e la relativa data.
7. Per le sedute programmate la convocazione può avvenire anche mediante unico avviso. L'ordine del giorno e la relativa documentazione sono depositati presso la segreteria dell'organo di controllo almeno 24 ore prima della seduta.
8. L'eventuale disdetta delle sedute è comunicata almeno 24 ore

prima della data fissata.

ARTICOLO 15

(Sedute)

1. Alle sedute dell'organo di controllo partecipano con diritto di voto i membri effettivi ovvero, in caso di assenza o impedimento, i membri supplenti che li sostituiscono.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il componente effettivo designato dal Commissario di governo e' sostituito dal supplente designato dal medesimo organo e i componenti eletti dal consiglio regionale dai sostituti eletti da quest'ultimo, secondo l'ordine determinato dallo stesso organo di controllo, su proposta del presidente.
3. Salvo il caso che sostituiscano i membri effettivi ai sensi del primo comma, i membri supplenti partecipano alle sedute senza diritto di voto.
4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. Il numero legale deve permanere per tutta la durata della seduta; qualora venga meno, il Presidente la dichiara chiusa, facendone menzione nel verbale.
5. L'organo di controllo delibera a scrutinio palese e a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. L'organo di controllo puo' deliberare anche su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e vi consentono.
7. I funzionari e i dirigenti addetti all'ufficio dell'organo di controllo possono essere invitati dal Presidente ad intervenire alle sedute per fornire elementi istruttori in ordine agli atti sottoposti al controllo.

ARTICOLO 16

(Obbligo di partecipazione al voto)

1. I componenti dell'organo di controllo di cui al primo comma dell'art. 15 devono esprimere il proprio voto sugli argomenti esaminati dall'organo medesimo, senza facolta' di astenersi.
2. I componenti dell'organo di controllo per i quali sussistano motivi di interesse personale in rapporto agli atti esaminati, si assentano dalla seduta durante la discussione e la votazione degli atti medesimo. Essi sono sostituiti in conformita' con quanto previsto dall'art. 15.
3. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì

quando i motivi di interesse riguardino il coniuge o soggetti legati ai componenti da vincoli di affiliazione, di parentela o affinità fino al quarto grado o di convivenza abituale nonché quando i medesimi o il componente siano tutori, curatori, procuratori, datori o prenditori di lavoro dei destinatari dell'atto o, se trattasi di enti, associazioni o comitati, ne siano soci o componenti dei relativi organi.

ARTICOLO 17 (Verbale delle sedute)

1. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario di cui all'art. 20 e sottoscritto dal medesimo e dal presidente dell'organo di controllo.
2. Il verbale deve precisare:
 - a) la sussistenza del numero legale;
 - b) i nominativi dei membri presenti e di quelli, regolarmente convocati, che risultino assenti, specificando per questi ultimi, se l'assenza è stata giustificata;
 - c) gli estremi degli atti esaminati;
 - d) le decisioni adottate e per ciascuna di esse le eventuali sostituzioni ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 16;
 - e) la motivazione delle deliberazioni adottate.
3. Ciascun componente ha diritto che sia messo a verbale il proprio voto, le motivazioni del medesimo nonché altre dichiarazioni rese dallo stesso durante la seduta, nella forma testuale da lui enunciata.
4. Gli elementi di cui al comma precedente sono indicati in apposito allegato del verbale, sottoscritti, oltre che dal segretario e dal presidente, dal componente cui le dichiarazioni si riferiscono. Dell'allegato, che fa parte integrante del verbale, è dato atto nel verbale medesimo.

ARTICOLO 18 (Ufficio dell'organo di controllo)

1. L'organo di controllo è dotato di una struttura operativa, che ne garantisce l'autonomia funzionale.
2. Tale struttura è costituita dall'Ufficio del comitato regionale di controllo, che, in conformità con l'ordinamento regionale vigente, provvede:
 - a) a svolgere le attività di supporto alla funzione di controllo, assicurando la trattazione degli atti e fornendo gli elementi di valutazione tecnico - giuridica per le decisioni;

b) a fornire alla giunta regionale i rilievi statistici sull'attività di controllo nonché ad assicurare sistematici flussi informativi sull'attività amministrativa degli enti locali, desunti dagli atti sottoposti a controllo.

3. All'ufficio del comitato regionale di controllo si applica, per quanto non diversamente disposto, la normativa regionale concernente i dipartimenti del Centro Direzionale.

4. La giunta regionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 14/bis della LR 6 settembre 1973, n. 55 "Ordinamento degli uffici della Regione Toscana", nomina, sentito il comitato regionale di controllo, il coordinatore dell'ufficio del comitato medesimo.

5. La dotazione organica dell'ufficio è determinata, nell'ambito della dotazione organica del ruolo unico regionale, in conformità con le disposizioni della legge regionale. Alla copertura dei posti di organico provvede la giunta regionale.

ARTICOLO 19

(Organizzazione e responsabilità degli uffici)

1. L'ufficio del Comitato regionale di controllo è articolato al suo interno in due servizi i quali svolgono attività di supporto alla funzione di controllo e attività connesse allo svolgimento delle altre competenze previste dalla legge.

2. La giunta regionale, sentito il Comitato regionale di controllo, delibera, entro un mese dalla costituzione di quest'ultimo ai sensi del successivo art. 54, gli atti di competenza di ciascuno dei servizi di cui al primo comma. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

3. La responsabilità dei servizi è attribuita dalla giunta regionale in conformità con la normativa vigente.

4. Il coordinatore dell'ufficio e i dirigenti responsabili dei servizi provvedono, sulla base delle rispettive competenze e in conformità con l'ordinamento vigente, all'organizzazione dell'ufficio in modo da garantire la massima funzionalità in relazione ai compiti assegnati all'ufficio medesimo.

5. Il coordinatore e i dirigenti responsabili dei servizi provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma nel quadro degli indirizzi formulati dall'organo di controllo.

6. Fino alla determinazione degli atti ai sensi del secondo comma del presente articolo, all'assegnazione delle pratiche ai servizi provvede il coordinatore dell'ufficio.

ARTICOLO 20

(Segretario)

1. Il coordinatore dell'ufficio dell'organo di controllo svolge le funzioni di Segretario dell'organo medesimo.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, il coordinatore:
 - a) sottopone al presidente dell'organo gli atti pervenuti al controllo;
 - b) cura l'invio degli avvisi di convocazione e della documentazione relativa ovvero il deposito presso la Segreteria dell'organo;
 - c) assiste alle sedute dell'organo;
 - d) redige e sottoscrive i verbali delle sedute.
3. In caso di assenza o di impedimento del coordinatore le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente o funzionario cui è attribuito il compito di sostituirlo ai sensi dell'ordinamento vigente.

TITOLO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO

Capo I CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

Sezione I CONTROLLO SUGLI ATTI

ARTICOLO 21 (Controllo obbligatorio)

1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità:
 - a) le deliberazioni di competenza dei consigli comunali e provinciali, delle assemblee delle comunità montane;
 - b) le deliberazioni di competenza delle assemblee dei consorzi tra enti locali;
 - c) le deliberazioni di competenza dei consigli delle unioni di comuni di cui all'art. 26 della predetta legge 8-6-1990, n. 142.
2. Le deliberazioni di cui al primo comma sono sottoposte a controllo ancorché adottate in via d'urgenza da organi diversi dai consigli e dalle assemblee, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 22 (Controllo facoltativo)

1. Possono essere sottoposte al controllo di legittimità:

- a) le deliberazioni di competenza delle giunte dei comuni, delle province e delle Comunità Montane;
- b) le deliberazioni di competenza degli organi esecutivi dei consorzi tra enti locali;
- c) le deliberazioni di competenza delle giunte delle unioni di comuni di cui all'art. 26 della legge 8-6-1990, n. 142.

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente, qualora non siano sottoposte al controllo ai sensi dei commi successivi, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. La pubblicazione è effettuata, ai sensi del primo comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante affissione nell'albo pretorio nella sede dell'ente ovvero con le diverse modalità stabilite nell'ambito dell'autonomia dell'ente, in conformità con l'ordinamento vigente.

4. Qualora siano sottoposte a controllo, le deliberazioni diventano esecutive nei tempi e con le modalità previste per gli atti di cui all'art. 21, salvo che non siano dichiarate immediatamente eseguibili.

ARTICOLO 23

(Presupposti e modalità della richiesta)

1. La richiesta di controllo delle deliberazioni di cui all'art. 22 è deliberata dall'organo che ha adottato l'atto, contestualmente al medesimo.

2. Nei casi di cui alle lett. a) e c) del primo comma dell'art. 22 la richiesta può altresì essere deliberata dal consiglio o dall'assemblea dell'ente, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto nell'albo pretorio.

3. Ai fini di cui al comma precedente la deliberazione con cui viene richiesto il controllo è efficace fino dalla sua adozione e viene sottoposta a controllo unitamente all'atto cui si riferisce.

4. Le deliberazioni di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 22 possono altresì essere sottoposte a controllo su richiesta rispettivamente di 1/3 dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale o di 1/5 nei comuni nei quali si vota il sistema maggioritario, di 1/3 di consiglieri provinciali e di 1/3 dei componenti l'assemblea delle Comunità Montane.

5. La richiesta di cui al precedente quarto comma deve essere motivata con riferimento al vizio di incompetenza o al contrasto con atti fondamentali del consiglio o dell'assemblea.

6. La richiesta può essere motivata con riferimento a qualsiasi

vizio di legittimità, con l'indicazione delle norme che si assumono violate, qualora la deliberazione concerna una delle seguenti materie:

- a) acquisti, alienazioni, appalti e in genere tutti i contratti;
- b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o a terzi;
- c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

7. La richiesta di cui al quarto comma, sottoscritta dai soggetti legittimati e depositata presso la segreteria dell'ente interessato entro il decimo giorno dalla pubblicazione dell'atto nell'albo pretorio.

Sono fatte salve le diverse modalità di presentazione della richiesta stabilita negli statuti degli enti interessati.

8. Il rispetto dei presupposti di cui al quarto e settimo comma e attestato dal Segretario dell'ente.

9. Per le deliberazioni immediatamente eseguibili il termine di cui al secondo e settimo comma e ridotto a cinque giorni.

10. Della richiesta di controllo e fatta annotazione nell'albo pretorio con l'avviso che l'efficacia dell'atto e sospesa fino alla definizione del procedimento di controllo.

ARTICOLO 24

(Controllo delle deliberazioni dei consigli circoscrizionali)

1. Le deliberazioni rientranti nelle attribuzioni del consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora siano adottate dal consiglio circoscrizionale nell'esercizio di funzioni delegate dal comune, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità ai sensi del precedente art. 21.

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente, soggette, ai sensi dell'ordinamento del comune, all'approvazione degli organi comunali, sono sottoposte al controllo unitamente all'atto di approvazione.

3. Fuori dei casi di cui al primo e al secondo comma, le deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono sottoposte al controllo ai sensi dell'art. 22.

4. La richiesta di controllo e deliberata dallo stesso consiglio circoscrizionale contestualmente all'adozione dell'atto. Qualora, ai sensi dell'ordinamento del comune, l'atto debba essere approvato dagli organi del comune, la richiesta di controllo e deliberata da questi ultimi con lo stesso atto di approvazione.

5. Il controllo puo' altresì essere richiesto dal consiglio comunale nonche' dai consiglieri comunali con le modalita' e nei casi di cui al precedente art. 23. Qualora le deliberazioni del consiglio circoscrizionale, ai sensi dell'ordinamento del comune, debbano essere, approvate dalla giunta comunale, il termine di 10 giorni di cui al secondo e settimo comma dell'art. 23, decorre dalla pubblicazione nell'albo pretorio dell'atto di approvazione.

ARTICOLO 25

(Controllo sugli atti delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. Gli atti delle aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 non sono soggetti ad alcuna forma di controllo da parte del Comitato.

2. Non sono altresì soggetto a controllo gli atti delle istituzioni di cui al medesimo art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del comune o della provincia ai sensi del sesto comma dello stesso art. 23.

3. Gli atti fondamentali di cui al comma precedente sono sottoposti al controllo unitamente alle deliberazioni di approvazione, nei casi e con le modalita' di cui ai precedenti artt. 21, 22 e 23.

ARTICOLO 26

(Atti non sottoposti a controllo)

1. Non sono soggette ai controlli preventivi di legittimita' di cui alla presente legge:

- a) le deliberazioni meramente esecutive di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge;
- b) le deliberazioni prive di carattere dispositivo;
- c) le deliberazioni dei comuni e delle province di mera approvazione degli atti delle aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 27

(Criteri di controllo)

1. Il controllo di legittimita' ha ad oggetto la verifica della conformita' dell'atto alle disposizioni della normativa vigente ovvero desumibili dai principi generali dell'ordinamento giuridico nonche', per gli atti degli enti dotati di autonomia statutaria, la conformita' alle disposizioni dei relativi statuti ovvero, per gli atti delle unioni di comuni, alle disposizioni del regolamento dell'unione.

2. Il controllo di legittimita' del bilancio preventivo e del

conto consuntivo comprende anche la verifica della coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni di adozione del bilancio e del conto, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

3. La verifica del conto consuntivo è effettuata facendo riferimento alla relazione dei revisori dei conti, allegata al conto medesimo.

4. Qualora gli atti siano sottoposti al controllo ai sensi del quarto comma del precedente art. 23, il controllo concerne le sole illegittimità denunciate nella richiesta.

5. Il controllo degli atti adottati dagli enti locali nell'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla regione, concerne altresì la conformità con le direttive impartite dalla regione medesima.

6. Il controllo sulle deliberazioni dei consigli e delle assemblee che ratificano le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e già sottoposte a controllo, concerne i soli vizi di forma e di procedura.

ARTICOLO 28

(Deliberazioni dell'organo di controllo e loro effetti)

1. Sulla base dei criteri di cui al presente art. 27 ed esclusa ogni valutazione dell'interesse pubblico perseguito che non derivi dai vizi di cui al citato articolo, l'organo di controllo delibera di non aver riscontrato vizi di legittimità ovvero delibera l'annullamento dell'atto.

2. Qualora l'organo di controllo abbia deliberato di non aver riscontrato vizi di legittimità l'atto sottoposto a controllo diventa esecutivo dalla data di tale deliberazione.

3. La deliberazione di annullamento è motivata e definitiva. Gli atti che costituiscono reiterazione di atti annullati sono a loro volta annullati con riferimento alla disposizione di cui al presente comma.

Sezione II

PROCEDIMENTO

ARTICOLO 29

(Invio degli atti)

1. Gli atti sono inviati all'organo di controllo entro 20 giorni dalla adozione.

2. Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili sono inviati e

devono pervenire all'organo di controllo entro cinque giorni dalla adozione.

3. Nei casi di cui ai commi secondo e quarto dell'art. 23, i termini di cui ai precedenti I e II comma decorrono rispettivamente dalla deliberazione e dal deposito in segreteria della richiesta.

4. I termini di cui ai precedenti commi sono stabiliti a pena di decadenza dell'atto.

5. Per il computo dei termini si osservano i criteri di cui all'art. 2963 cc.

ARTICOLO 30 (Modalita' dell'invio)

1. Gli atti sono inviati all'organo di controllo a mezzo servizio postale ovvero consegnati a mano da incaricati dell'ente. La data di invio degli atti e' attestata dal timbro postale di partenza ovvero, negli altri casi, con apposita dichiarazione del segretario dell'Ente.

2. Gli atti possono essere altresì trasmessi a mezzo messaggio fac-simile, qualora risulti necessario ai fini del rispetto dei termini perentori per il ricevimento degli atti stessi da parte dell'organo di controllo.

3. Nel caso di cui al secondo comma l'originale dell'atto deve pervenire, a pena di decadenza, nei successivi tre giorni e comunque non oltre il giorno antecedente a quello in cui l'atto viene esaminato dall'organo di controllo.

4. Gli atti sono inviati al controllo accompagnati da un elenco descrittivo in duplice copia, nel quale sono altresì indicati i documenti allegati a ciascuno degli atti medesimi. L'elenco e' sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi dell'ordinamento interno dell'ente.

5. Agli atti sottoposti al controllo ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 23 deve essere allegata copia autentica della richiesta di controllo.

6. Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione dei revisori dei conti, ai sensi del quinto e ottavo comma dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché i documenti giustificativi prescritti dalla normativa vigente.

7. La giunta regionale puo' disciplinare l'adozione di appositi moduli da utilizzare per l'invio degli atti di controllo ai sensi del precedente quarto comma. Nei moduli possono essere previste indicazioni ulteriori, in relazione ad esigenze di carattere

statistico o per garantire una maggiore snellezza delle procedure di controllo.

8. Al fine di promuovere e di sviluppare un ordinato utilizzo delle modalita' di trasferimento elettronico di informazioni, di documenti e di atti, anche in alternativa agli originali cartacei, tra gli uffici dell'organo di controllo e gli enti interessati, la regione emana appositi regolamenti volti a disciplinare, anche con riguardo ai requisiti di riservatezza dei flussi di corrispondenza, l'uso di supporti magnetici, di posta elettronica e di altre tecnologie.

Con tali regolamenti la regione promuove altresì la standardizzazione dei documenti e delle procedure in uso presso gli enti locali, nel quadro degli indirizzi e dei principi, definiti dal governo, sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 31

(Protocollo degli uffici e data di ricevimento degli atti)

1. Presso l'ufficio dell'organo di controllo e' istituito il protocollo degli atti ricevuti e inviati dall'organo medesimo.

2. Il coordinatore dell'ufficio e' responsabile della regolare tenuta del protocollo, in conformita' con l'ordinamento regionale vigente.

3. Nel protocollo vengono riportati, per gli atti pervenuti, i seguenti elementi:

- a) estremi dell'atto e del relativo elenco descrittivo di cui al quarto comma dell'art. 30;
- b) data di invio dell'atto, attestato ai sensi del primo comma dell'art. 30;
- c) data di ricevimento dell'atto; se trattasi di atti trasmessi a mezzo fac - simile, sia la data di ricevimento del messaggio che dell'originale.

4. Per gli atti inviati, sono riportati i seguenti elementi:

- a) estremi del provvedimento inviato;
- b) data dell'invio, che e' quella attestata nell'atto;
- c) data dell'eventuale comunicazione dell'atto ai sensi del successivo art. 40.

5. Con deliberazione della giunta regionale possono essere disciplinate ulteriori modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. Gli atti inviati al controllo si intendono ricevuti, ai fini del rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente, nella data che risulta dal protocollo dell'ufficio.

7. La data di cui al comma precedente e' riportata nella copia dell'elenco descrittivo di cui al quarto comma dell'art. 30 con la sottoscrizione del responsabile del protocollo. Tale copia e' inviata per ricevuta all'ente interessato.

ARTICOLO 32

(Regolarizzazione degli atti)

1. Qualora gli atti trasmessi per il controllo non siano accompagnati dagli allegati prescritti dal quinto e sesto comma dell'art. 30, gli uffici chiedono la relativa integrazione all'ente interessato.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i termini previsti ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 35 decorrono dal ricevimento degli allegati.

3. Per la trasmissione e il ricevimento degli allegati si osservano le modalita' di cui agli articoli 30 3 31.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, resta ferma la decorrenza dei termini di cui all'art. 29.

ARTICOLO 33

(Improcedibilita' del controllo)

1. Qualora l'organo di controllo accerti che l'atto non e' soggetto a controllo ai sensi dell'art. 25, primo e secondo comma o dell'art. 26 ovvero, nei casi di cui al precedente art. 23, che mancano i presupposti che legittimano la sottoposizione al controllo delibera l'improcedibilita' del controllo.

ARTICOLO 34

(Pronuncia di nullita' dell'atto.)

1. Qualora l'organo di controllo riscontri, per gli atti contenuti impegni di spesa, la mancanza dell'attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi del quinto comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delibera la nullita' dell'atto, senza procedere all'ulteriore esame del medesimo.

2. L'organo di controllo procede ai sensi del precedente comma anche in tutti gli altri casi in cui rilevi la nullita' dell'atto.

ARTICOLO 35

(Termini)

1. Le deliberazioni dell'organo di controllo sono adottate e

portate a conoscenza dell'ente interessato entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto.

2. Per il controllo del bilancio preventivo del conto consuntivo il termine e' di 40 giorni.

3. Per il controllo delle deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della provincia e delle relative giunte il termine e' di 3 giorni.

4. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti l'atto trasmesso al controllo diventa esecutivo.

5. Salvo che per gli atti di cui al secondo e terzo comma, il termine puo' essere interrotto, per una sola volta, qualora l'organo di controllo richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ai sensi del successivo art. 36.

6. In tali casi il termine di cui al primo comma ricomincia a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio.

ARTICOLO 36

(Richiesta di chiarimenti)

1. L'organo di controllo puo' richiedere all'ente che ha adottato l'atto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in ordine all'atto medesimo.

2. La relativa deliberazione e' adottata dall'organo di controllo e portata a conoscenza dell'ente interessato nel termine di cui al primo comma dell'art. 35.

3. I chiarimenti e gli elementi integrativi, adottati in conformita' all'ordinamento dell'ente, devono pervenire all'organo di controllo, a pena di decadenza dell'atto, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'organo di controllo non puo' deliberare l'annullamento dell'atto in ordine ad elementi dello stesso diversi da quelli per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ai sensi del primo comma.

5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i chiarimenti o gli elementi integrativi forniti abbiano evidenziato altri movimenti di illegittimita', precedentemente non riconoscibili dall'esame dell'atto.

ARTICOLO 37

(Audizione dei rappresentanti degli enti)

1. Al fine di illustrare e precisare i chiarimenti o gli elementi

integrativi di giudizio inviati ai sensi del terzo comma dell'art. 56, l'organo di controllo può sentire i rappresentanti dell'ente interessato.

2. Il presidente dell'organo di controllo, previa decisione dell'organo medesimo ovvero su richiesta dell'ente, può convocare i rappresentanti dell'ente ai fini di cui al primo comma.

3. Della audizione è dato atto nel verbale della seduta. I rappresentanti non assistono alla discussione e alla votazione da parte dell'organo di controllo.

ARTICOLO 38

(Richiesta di modificazioni al conto consuntivo)

1. L'organo di controllo, qualora accerti, sulla base dei criteri di cui all'art. 27, che le risultanze del conto consuntivo sono incomplete, discordanti o comunque tali da necessitare di elementi di chiarimento, anche in riferimento agli allegati ed in particolare alla relazione dei Revisori dei conti, richiede all'ente interessato, sempre che non ricorrano gli estremi per l'annullamento, di apportare le necessarie modificazioni al conto medesimo. La richiesta è adottata con deliberazione motivata nel termine di cui al secondo comma dell'art. 35.

2. Per l'adempimento di quanto richiesto, l'organo di controllo assegna all'ente un termine non superiore a 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della deliberazione da parte di quest'ultimo.

3. Qualora le modificazioni richieste non siano adottate e non pervengano nel termine assegnato, il conto consuntivo si intende decaduto e l'organo di controllo procede alla nomina di un commissario con le modalità di cui alla successiva Sezione III.

4. Nel caso opposto, l'organo delibera di non aver riscontrato vizi di legittimità ai sensi del primo comma dell'art. 28.

5. Qualora l'ente interessato abbia provveduto in difformità con quanto richiesto dall'organo di controllo, quest'ultimo, se ritiene adeguate le modificazioni adottate, delibera ai sensi del precedente comma, altrimenti delibera l'annullamento del conto consuntivo, motivato con riferimento all'inadempimento dell'ente e procede alla nomina del commissario.

6. Le deliberazioni dell'organo di controllo, di cui al terzo, quarto e quinto comma, sono adottate entro 15 giorni dal ricevimento delle modificazioni ovvero dalla scadenza del termine assegnato all'ente per l'adozione delle modificazioni.

7. Qualora l'organo di controllo non si sia pronunciato nel

termine di cui al comma precedente, il conto consuntivo diventa esecutivo alla scadenza di tale termine con le modifiche apportate dall'ente ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 39 (Decadenza degli atti)

1. La decadenza degli atti per decorrenza dei termini previsti per la trasmissione all'organo di controllo dei medesimi, ovvero dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio nonché delle modificazioni del conto consuntivo e' comunicato, a soli fini confermativi, dal presidente dell'organo di controllo agli enti interessati.

ARTICOLO 40 (Comunicazioni e invio delle deliberazioni)

1. Le decisioni dell'organo di controllo sono portate a conoscenza dell'ente interessato nei termini di cui alla presente legge e comunque entro i tre giorni successivi alla loro adozione.

2. Ai fini di cui al comma precedente gli uffici provvedono a comunicare il dispositivo delle deliberazioni tramite telegramma, fonogramma, messaggio fac - simile o comunque per scritto con qualunque mezzo idoneo ad attestare il ricevimento e la relativa data.

3. Le deliberazioni declaratorie di non aver riscontrato vizi di legittimita' sono comunicate ai sensi dei precedenti commi, su richiesta degli enti interessati.

4. Le deliberazioni devono comunque essere inviate all'ente interessato, in originale o in copia autentica, entro 10 giorni dalla adozione.

5. Alla autenticazione delle copie provvedono il coordinatore e i dirigenti responsabili dei servizi ovvero gli altri funzionari incaricati in conformita' con l'ordinamento regionale, con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

ARTICOLO 41 (Comunicazioni alla Corte dei Conti)

1. L'organo di controllo comunica gli atti trasmessi al controllo e le relative pronunce alla Corte dei Conti, nei casi previsti dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 42 (Conservazione e pubblicita' degli atti e diritto di accesso.)

1. I verbali delle adunanze e gli atti dell'organo di controllo sono conservati presso gli uffici dell'organo di controllo in conformita' con la legislazione vigente e l'ordinamento regionale.

2. Gli uffici provvedono al rilascio di copie semplici o autenticate degli atti di cui al comma precedente secondo i principi e le modalita' di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo pagamento dei relativi costi da parte dei richiedenti.

3. Il rilascio di copia del verbale delle sedute non comprende gli eventuali allegati allo stesso, ai sensi del quarto comma dell'art. 71.

4. Gli allegati di cui al comma precedente possono essere rilasciati esclusivamente ai fini giudiziari su richiesta dei componenti l'organo di controllo, cui le dichiarazioni ivi contenute si riferiscono.

5. Le principali decisioni dell'organo di controllo sono pubblicate periodicamente dalla giunta regionale, con i criteri e le modalita' stabilite dalla giunta medesima, sentito il comitato regionale di controllo.

Sezione III

ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI

ARTICOLO 43

(Contenuto e presupposti)

1. L'organo di controllo, tramite apposito commissario, si sostituisce agli enti locali per il compimento di atti obbligatori per legge, che gli enti medesimi abbiano omissis di adottare nei termini previsti.

2. I poteri sostitutivi di cui al primo comma non sono esercitati nelle ipotesi in cui l'atto e' adottato su istanza di parte e la normativa vigente attribuisce all'inerzia della amministrazione il significato di accoglimento o rigetto dell'istanza.

ARTICOLO 44

(Iniziativa)

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo precedente, l'organo di controllo provvede d'ufficio ad avviare la relativa procedura qualora si tratti di atti sottoposti al controllo obbligatorio di legittimita', che devono essere compiuti dalla generalita' degli enti considerati entro un termine
fisso stabilito dalla legge.

2. La procedura e' avviata su segnalazione degli interessati, qualora si tratti di atti sottoposti al controllo facoltativo ai sensi del precedente art. 22, ovvero di atti che devono essere compiuti entro un termine fissato dallo statuto dell'ente ovvero con altro atto amministrativo.

ARTICOLO 45

(Invito a provvedere)

1. L'organo di controllo, verificata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, delibera l'avvio della procedura invitando contestualmente l'ente a provvedere e assegnando un termine non inferiore a 30 giorni. In caso d'urgenza il termine puo' essere motivatamente abbreviato.

2. Il provvedimento e' comunicato e inviato all'ente con le modalita' di cui all'art. 40.

3. Il termine assegnato decorre dalla data di ricevimento della deliberazione da parte dell'ente interessato.

4. L'atto adottato dall'ente a seguito dell'invito di cui al primo comma, e' trasmesso all'organo di controllo nei casi e con le modalita' di cui al presente titolo. Qualora non ricorrano i presupposti per il controllo, l'ente interessato comunica l'avvenuta adozione dell'atto all'organo di controllo.

ARTICOLO 46

(Nomina del Commissario)

1. Qualora l'ente non provveda all'adozione dell'atto, ovvero qualora l'atto adottato e trasmesso al controllo, ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente, sia annullato, l'organo di controllo nomina un commissario per il compimento dell'atto medesimo.

2. La nomina e' deliberata contestualmente all'annullamento ovvero con autonomo provvedimento motivato entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'ente.

3. Il commissario e' scelto tra professionisti privati o funzionari pubblici, anche in quiescenza, in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Non possono essere nominati quali commissari i membri degli organi e i dipendenti dell'ente interessato ovvero degli enti, aziende, istituti, organismi diversi dall'ente, ma a questo giuridicamente collegati.

5. Con deliberazione della giunta regionale possono essere individuati ulteriori criteri per la nomina del commissario.

6. Nel provvedimento di nomina e' stabilito il termine entro il quale il commissario deve provvedere.

Alla scadenza e' ammesso il rinnovo dell'incarico per una sola volta.

7. Il provvedimento e' comunicato ed inviato all'ente interessato con le modalita' di cui all'art. 40.

8. Dalla data di nomina del commissario cessa il potere dell'ente di adottare l'atto.

9. Il commissario si sostituisce all'organo competente all'adozione dell'atto osservando, per il compimento del medesimo, le procedure previste dalla normativa vigente e dall'ordinamento interno dell'ente.

10. Per la predisposizione e l'adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ovvero quando sia opportuno in relazione alla particolare complessita' dell'atto, l'organo di controllo puo' nominare piu' di un commissario.

ARTICOLO 47

(Compenso del Commissario)

1. Al commissario e' attribuito un compenso, determinato con riferimento al tipo di atto per il cui compimento e' stato nominato e alla durata dell'incarico.

2. La giunta regionale stabilisce criteri e parametri di riferimento per la determinazione del compenso di cui al primo comma.

3. Il compenso e' a carico dell'ente controllato, che provvede alla relativa liquidazione al commissario al termine dell'incarico.

ARTICOLO 48

(Nomina del commissario per la predisposizione e la adozione del bilancio preventivo)

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il presidente dell'organo di controllo accerta che siano pervenuti i bilanci di previsione da parte degli enti locali, sottoposti al controllo dell'organo medesimo ai sensi del precedente art. 3.

2. Qualora accerti il mancato invio del bilancio, il presidente verifica se il relativo schema e' gia' stato predisposto dalla giunta dell'ente.

3. Qualora risulti che la giunta non ha predisposto lo schema, l'organo di controllo delibera la nomina di un commissario per

tale adempimento, con le modalita' di cui all'art. 46.

4. Il commissario trasmette lo schema di bilancio al consiglio o, se trattasi di comunita' montana, all'assemblea, dandone contemporaneamente comunicazione all'organo di controllo.

5. L'organo di controllo, con propria deliberazione, invita il consiglio o l'assemblea ad approvare lo schema predisposto, assegnando a tal fine un termine non superiore a 20 giorni.

6. Qualora lo schema di bilancio sia gia' stato predisposto dalla giunta, l'organo di controllo provvede ai sensi del comma precedente.

7. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono portate a conoscenza e inviate all'ente interessato con le modalita' di cui all'art. 40. Il termine assegnato decorre dalla data di ricevimento della comunicazione.

8. Copia della deliberazione di cui al quinto comma e' notificata ai singoli consiglieri ovvero ai componenti l'assemblea della comunita' montana.

9. Qualora il bilancio venga approvato nel termine assegnato, l'organo di controllo nomina, nei 15 giorni successivi alla scadenza, un commissario per tale adempimento.

10. La deliberazione di nomina del commissario e' comunicata e inviata all'ente interessato con le modalita' di cui all'art. 40.

11. Nel caso di cui al nono comma, il provvedimento e' comunicato anche al Prefetto ai sensi della normativa vigente.

12. L'organo di controllo, qualora annulli il bilancio preventivo adottato dall'ente, delibera contestualmente la nomina del commissario. Si applicano in tal caso le procedure di cui al comma nono e seguenti.

ARTICOLO 49

(Nomina del commissario per gli adempimenti relativi al conto consuntivo)

1. Le procedure di cui all'articolo precedente sono applicate anche in caso di mancata adozione del conto consuntivo.

2. A tal fine il presidente dell'organo di controllo accerta che siano pervenuti i conti medesimi entro il 30 luglio di ciascun anno.

3. La nomina del commissario e' altresì disposta, alla scadenza del termine assegnato, qualora non vengano apportate le variazioni al conto richieste ai sensi dell'art. 38, ovvero

qualora il conto consuntivo sia annullato.

4. Alla procedura di sostituzione relativa all'adozione del conto consuntivo non si applicano le disposizioni di cui all'ottavo e all'undicesimo comma dell'articolo precedente.

Capo II

CONTROLLO SU ALTRI ENTI

ARTICOLO 50

(Controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino in materia assistenza sociale, l'organo di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza concernenti:

- a) i regolamenti;
- b) il bilancio, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- c) le piante organiche e le relative modificazioni;
- d) le alienazioni, gli acquisti, le permutate e i contratti di comodato aventi ad oggetto beni immobili;
- e) la trasformazione di destinazione e la costituzione di diritti reali relativi ai beni immobili nonché i contratti di locazione e affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;
- f) le alienazioni e gli acquisti di titoli e di altri beni mobili per un valore superiore a lit. 50.000.000;
- g) la destinazione e gli impegni di spesa relativi ad introiti provenienti da alienazioni di immobili o di titoli.

2. Il controllo di cui al primo comma è esercitato secondo le modalità e i termini di cui al capo I del presente titolo.

3. Per gli atti diversi da quelli di cui al primo comma, che non siano soggetti, ai sensi della normativa vigente, ad approvazione da parte del comune o della regione, l'organo di controllo continua ad esercitare le funzioni di cui all'art. 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e successive modifiche.

TITOLO III

RAPPORTI CON GLI ORGANI REGIONALI

ARTICOLO 51

(Raccordo con gli organi della Regione)

1. L'organo di controllo è autonomo nell'esercizio delle funzioni al medesimo attribuite.

2. Il presidente del comitato regionale, entro il 31 marzo di

ogni anno, trasmette al consiglio e alla giunta regionale una relazione riassuntiva concernente l'attività di controllo svolta dal comitato medesimo.

3. La relazione è predisposta dal presidente del comitato, sentito quest'ultimo.

4. Nella relazione, oltre una sintetica descrizione dei dati concernenti l'attività svolta, è espressa una valutazione complessiva sulla attività medesima, con l'indicazione delle eventuali problematiche emerse e degli orientamenti adottati nonché una valutazione sulla dotazione e organizzazione degli uffici.

5. Il presidente del comitato regionale può essere convocato presso gli organi di cui al secondo comma, al fine di illustrare i contenuti della relazione, fornendo gli opportuni chiarimenti.

ARTICOLO 52

(Banche dati)

1. Presso il comitato regionale di controllo è istituita la banca dati delle informazioni sugli atti e sull'attività di controllo, con funzione di supporto all'attività dell'organo e di riferimento conoscitivo per gli enti locali ai fini dell'elaborazione di propri atti amministrativi.

2. Presso la regione è istituita la banca regionale delle informazioni sugli atti e sull'attività di controllo, con funzione di supporto conoscitivo alle attività della Regione medesima.

3. La configurazione e gli standards di sistema, la struttura delle informazioni e le modalità di gestione di consultazione delle banche dati, sono definiti con deliberazione della giunta regionale.

ARTICOLO 53

(Proroga delle sezioni territoriali)

1. Le funzioni di controllo di cui all'art. 3 sono esercitate dal comitato regionale di controllo a partire dal 1 gennaio 1993.

2. Fino a tale data le funzioni di controllo sono svolte, oltre che dal comitato regionale, dalle sezioni territoriali istituite presso ciascun capoluogo di provincia ai sensi del capo III del Titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e degli artt. 10 e 11 della LR 6 giugno 1972, n. 18 "Norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni".

3. Ai fini di cui al comma precedente, le sezioni territoriali

gia' costituite all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono prorogate al 28 febbraio 1993 ferma restando l'eventuale sostituzione dei componenti cessati o che vengono a cessare entro tale data.

4. Il comitato regionale di controllo, nella composizione di cui all'art. 4, e' costituito, in prima applicazione, ai sensi del successivo art. 54.

5. Ai fini di cui al primo comma gli atti di cui all'art. 11 della citata LR 6 luglio 1972, n. 18 adottati a partire dal 1 gennaio 1993 e da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge sono inviati al comitato regionale.

6. Gli atti di cui al comma precedente, adottati prima di tale data, sono inviati alla sezione territoriale competente che continua ad esercitare le funzioni di controllo, relativamente ai medesimi, non oltre il 28 febbraio 1993. A tale data i procedimenti eventualmente ancora pendenti presso le sezioni sono trasferiti al comitato regionale.

7. Ai membri delle sezioni territoriali sono corrisposte, dall'entrata in vigore della presente legge fino al 28 febbraio 1993, le indennita' di cui all'art. 12.

8. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un programma di riorganizzazione degli uffici dell'organo di controllo e adotta, entro il termine di cui al primo comma, i conseguenti provvedimenti.

9. Ai fini di cui al comma precedente la giunta regionale provvede altresì, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale regionale, all'eventuale assegnazione del personale in servizio presso gli uffici delle sezioni territoriali presso altre strutture regionali ovvero presso gli enti destinatari di deleghe regionali.

ARTICOLO 54

(Prima costituzione del Comitato)

1. Per la prima costituzione del comitato regionale di controllo ai sensi della presente legge, il presidente della giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'art. 5 entro un mese dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. Alla costituzione del comitato provvede nei successivi sessanta giorni.

3. Fino alla costituzione del comitato regionale di controllo ai sensi dei precedenti commi, le funzioni di controllo continuano ad essere svolte dal comitato operante all'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 55

(Abrogazioni e modificazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la LR 6 luglio 1972, n. 18 "Norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate", esclusi gli artt. 10 e 11 che restano in vigore fino al 1o gennaio 1993;
- b) gli artt. 3 e 4 della LR 9 novembre 1972, n. 29 "Istituzione del circondario di Prato";
- c) gli artt. 2 e 6 della LR 22 dicembre 1978, n. 80 "Modificazioni e riordino della disciplina relativa alla determinazione delle indennità, rimborso spese e trattamento economico e delle missioni al presidente e ai membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate";
- d) la LR 12 luglio 1984, n. 44 "Interpretazione autentica dell'art. 16, primo comma della LR 18/1972".

2. La LR 6 settembre 1973, n. 55 e' abrogata nelle seguenti parti:

- a) le parole "e delle sue sezioni decentrate" di cui al primo comma dell'art. 2;
- b) le parole "e per l'ufficio del comitato regionale di controllo" di cui al secondo comma dell'art. 14/bis;

3. L'art. 11 della LR 6 settembre 1973, n. 55 e' cosi' sostituito:

"Art. 11
(Ufficio del comitato regionale di controllo)

L'ufficio del comitato regionale di controllo provvede all'attivita' istruttoria ed esecutiva per l'esercizio del controllo da parte del comitato medesimo, in conformita' con le disposizioni della legge regionale".

4. Al primo comma dell'art. 14/bis della LR 6 settembre 1973, n. 55, dopo le parole "del Centro Direzionale" sono aggiunte le seguenti parole "nonche' per l'ufficio del comitato regionale di controllo".

5. L'art. 17 della LR 6 settembre 1973, n. 55 e' cosi' sostituito:

"Art. 17
(Ufficio del comitato regionale di controllo)

1. L'ufficio del comitato regionale di controllo e'

disciplinato dalla presente legge e dalla legge regionale generale in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla legge, all'ufficio del comitato regionale si applicano le disposizioni relative ai Dipartimenti del Centro Direzionale.

3. La nomina del coordinatore dell'ufficio e dei dirigenti responsabili dei servizi, da effettuarsi tra il personale di seconda qualifica dirigenziale nonché la costituzione di unità operative complesse e organiche e l'attribuzione delle relative responsabilità, sono effettuate con deliberazione della giunta regionale, sentito l'organo di controllo".

6. Sono altresì abrogati, con decorrenza 1 marzo 1993, i numeri da 114) a 124) della tabella allegato "1" della citata LR 6 settembre 1973, n. 55, come successivamente modificata e integrata e come risultante ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della LR 26 agosto 1987, n. 48 "Dotazione organica e struttura operativa regionale LR 6 settembre 1973, n. 55 - Modifiche e integrazioni".

ARTICOLO 56

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte a far data dal 1o gennaio 1993 con i fondi stanziati nel bilancio regionale ai capitoli corrispondenti ai numeri 00180 e 00200 del bilancio per l'esercizio 1992 della parte "Spesa".

2. Ai fini di cui al comma precedente il capitolo 00200 viene modificato come segue: "Spese per viaggi, trasferte, missioni ai membri dell'organo di controllo e rimborsi spese ai sensi dell'art. 13, quarto e settimo comma" (legge regionale).

3. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

4. A far data dall'esercizio finanziario 1993 cessa il finanziamento del capitolo 00190.